



CITTÀ DI ERCOLANO

(PROVINCIA DI NAPOLI)

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 26 del 29/09/2014 ad oggetto: Approvazione delle aliquote e detrazione IMU per l'anno 2014. i.e.

Il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito alle ore 21,43 presso l'Aula Consiliare sotto la Presidenza del AVV OLIVIERO MARIO RHEMY - Presidente

In seduta PUBBLICA sessione STRAORDINARIA D'URGENZA di PRIMA convocazione.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT FERDINANDO GUARRACINO

Dopo aver proceduto all'appello nominale, sono presenti ed assenti i Consiglieri Comunali, come appresso indicati:

	Presente		Presente
STRAZZULLO VINCENZO	SI	MADDALONI MICHELE	SI
ABETE NICOLA	SI	MIRANDA GENNARO	NO
ASCIONE ANTONIO	SI	OLIVIERO GENNARO	SI
BIBIANO CIRO	NO	OLIVIERO MARIO RHEMY	SI
BUONAJUTO CIRO	NO	PERNA GIAMPIERO	NO
COZZOLINO CIRO	NO	PRILLO MARIA GRAZIA	NO
COZZOLINO MARCO	SI	ROMANO PASQUALE	NO
COZZOLINO SANTO	NO	SANNINO LUCA	SI
D'AGOSTINO ANTONIO	NO	SCOGNAMIGLIO ROSARIO	SI
FIENGO GENNARO	SI	SIMEONE LUIGI	SI
FIENGO LUIGI	SI	SIMEONE RAFFAELE	SI
FORMICOLA BARTOLOMEO	SI	SPINA NUNZIO	NO
FORMISANO ANTONIO	SI	TARALLO SIMONE	SI
FORMISANO COLOMBA	NO	TAVANI GIOVANNA	SI
GRIMALDI NICOLA	SI	VITIELLO PASQUALE	SI
IACOMINO ANIELLO	NO		

Consiglieri Presenti: 19

Consiglieri Assenti: 12

Il Presidente dell'Assemblea, avv. Mario Rhemy Oliviero, in prosieguo della seduta, pone in discussione il punto n. 7) all'ordine del giorno "Proposta al Consiglio Comunale per l'approvazione delle aliquote e detrazione IMU per l'anno 2014.i.e."

Il presidente avv. Mario Rhemy Oliviero, chiede se vi siano interventi e, non registrando richieste, lo pone ai voti, per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 19 voti a favore -incluso il Sindaco- e 12 Consiglieri assenti (Bibiano Ciro, Buonajuto Ciro, Cozzolino Ciro, D'Agostino Antonio, Formisano Colomba, Iacomino Aniello, Miranda Gennaro, Perna Giampiero, Prillo Maria Grazia, Romano Pasquale, Spina Nunzio).

DELIBERA

1. Di approvare e fare propria la proposta formulata - allegato A- "Approvazione delle aliquote e detrazione IMU per l'anno 2014", allegata al presente atto così da formarne parte integrante e sostanziale

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di stabilire di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., su proposta del Consigliere Simeone Raffaele, per alzata di mano e con le stesse risultanze di voto espresse in precedenza.

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. n. 47/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. n. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. n. 16/2012 e nell'articolo 1, commi da 707 a 728-bis, della L. n. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs n. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. n. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. n. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO, altresì, l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI i commi da 707 a 721 della L. n. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile

non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 22/10/2012, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. n. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. n. 147/2013 a tutti i Comuni;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale-Componente IMU, nel quale è disciplinata l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 29.09.2014;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014 e l'articolo unico del D.M. 18/07/2014, il quale fissa ulteriormente il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 30/09/2014;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs n. 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs n. 23/2011, i terreni agricoli sono parzialmente esenti dall'imposta nel Comune di Ercolano in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. n. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs n. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quinqies, del D.L. n. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il *"comune,..., nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione"* e che, in relazione agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, *"il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento"*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RITENUTO per quanto sopra, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote deliberate per l'anno 2013, così come riportate nella delibera di C.C. del 22 ottobre 2012, n. 55 con riferimento a quanto tuttora in vigore, ovvero:

- Aliquota dello 0,9 per cento:
 - altri fabbricati;
 - aree fabbricabili;
 - terreni agricoli.
 - Aliquota dello 0,4 per cento:
 - abitazione principale, di cui alle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9, con relative pertinenze.
 - fabbricati assimilati alla abitazione principale con relative pertinenze.
- Detrazione per le abitazioni principali e per quelle ad esse equiparate: €. 200,00 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale.

ATTESO che le predette aliquote rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147,

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 64/2013, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. n. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Tenuto conto che e l'adozione del presente provvedimento ricade nella sfera di competenza del Consiglio Comunale, si rende la presente relazione istruttoria per le necessarie determinazioni in ordine alla proposta di adozione da parte del Consiglio Comunale.

Ercolano, 23 settembre 2014

Il Funzionario Responsabile
(Luigi D'ANTONIO)

Il Dirigente Settore Finanze e Controllo
(dott.ssa Paola TALLARINO)

IL SINDACO

- Vista la relazione istruttoria di cui al presente allegato A) che fa propria;
- Ritenuto che il Consiglio Comunale deve procedere alla disamine della presente proposta relativa all'approvazione delle aliquote e detrazione IMU per l'anno 2014.
- Considerato che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
- Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- Visto lo Statuto comunale;
- Visti i commi da 639 al 705 dell'art.1 della L. n. 147 del 27.12.2013, così come modificata dal D.L. n. 16/2014 convertito in Legge n.68/2014
- Visto il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012

propone al Consiglio Comunale l'adozione del presente provvedimento e del seguente

DISPOSITIVO

- 1) Di confermare, per l'anno 2014, le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2013, così come riportate nella delibera di C.C. del 22 ottobre 2012, n. 55 con riferimento a quanto tuttora in vigore e più precisamente:
 - Aliquota dello 0,9 per cento:
 - altri fabbricati;
 - aree fabbricabili;
 - terreni agricoli.
 - Aliquota dello 0,4 per cento:
 - abitazione principale, di cui alle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9, con relative pertinenze.
 - fabbricati assimilati alla abitazione principale con relative pertinenze.
 - Detrazione per le abitazioni principali e per quelle ad esse equiparate: €. 200,00 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale.
- 2) di dare atto che le predette rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
- 3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs n. 360/1998 e successive modificazioni;
- 4) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità ivi previste;
- 5) di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha favorevolmente espresso il proprio parere di cui all'art. 239,

comma 1, lettera b, del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012.

6) di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento .

Data, 23 settembre 2014

IL PROPONENTE

Il Sindaco
(Dott. Vincenzo Strazzullo)

Seduta Consiliare del 29/09/2014

STRALCIO

SETTIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
--

"Proposta al Consiglio Comunale per l'approvazione delle aliquote detrazione IMU per l'anno 2014".

PRESIDENTE

Ci sono interventi? No.

Lo pongo in votazione per alzata di mano.

Favorevoli, contrari, astenuti.

Approvato all'unanimità.

Esito della votazione:

19 voti favorevoli, Presidente.

19 favorevoli:

(Strazzullo; Abete; Ascione; Cozzolino M.; Fiengo G.; Fiengo L.; Formicola; Formisano A.; Grimaldi; Maddaloni; Oliviero G.; Oliviero M.; Sannino; Scognamiglio; Simeone L.; Simeone R.; Tarallo; Tavani; Vitiello).

12 assenti:

(Bibiano; Buonajuto; Cozzolino C.; Cozzolino S.; D'Agostino; Formisano C.; Iacomino; Miranda; Perna; Prillo; Romano; Spina).

PRESIDENTE

Su proposta del Consigliere Simeone Raffaele, immediata esecuzione.

Stessa votazione.

19 voti favorevoli, Presidente.

19 favorevoli:

(Strazzullo; Abete; Ascione; Cozzolino M.; Fiengo G.; Fiengo L.; Formicola; Formisano A.; Grimaldi; Maddaloni; Oliviero G.; Oliviero M.; Sannino; Scognamiglio; Simeone L.; Simeone R.; Tarallo; Tavani; Vitiello).

12 assenti:

(Bibiano; Buonajuto; Cozzolino C.; Cozzolino S.; D'Agostino; Formisano C.; Iacomino; Miranda; Perna; Prillo; Romano; Spina).

IL PRESIDENTE
f.to AVV OLIVIERO MARIO RHEMY

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT FERDINANDO GUARRACINO

AFFISSIONE

su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, certifico che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Ercolano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT FERDINANDO GUARRACINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

su conforme attestazione dell'Ufficio Messi, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Ercolano dal _____ al _____

Ercolano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT FERDINANDO GUARRACINO

☐ **immediata eseguibilità** - art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione.

Ercolano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT FERDINANDO GUARRACINO

INVIO AGLI UFFICI

Trasmetto copia del presente atto, per gli adempimenti consequenziali, agli uffici:

Dirigente Finanza e Controllo

Ercolano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT FERDINANDO GUARRACINO

☐ Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Ercolano, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT FERDINANDO GUARRACINO